

Deliberazione del Direttore Generale

n° 240 del 03 DIC. 2015

Oggetto: Protocollo d'Intesa tra ARSAC e ARCEA.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione.

Premesso che:

- con L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 viene istituita l'ARSAC;
- con delibera della Giunta Regionale n. 461 del 09.12.2013 l'Ing. Italo Antonucci è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- con deliberazione n. 1 del 02/02/15 con la quale il Direttore Generale, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione dell'ARSAC per l'esercizio 2015 e la deliberazione n. 4 del 5.2.2015, con la quale ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- con deliberazione n. 104 del 17/06/2015 con la quale il Direttore Generale ha approvato il bilancio armonizzato per il corrente esercizio finanziario
- con deliberazione n. 41/DG del 05.06.2014 l'ARSAC, al Dott. Bruno Maiolo, è stato affidato ad interim il Settore Amministrativo.

Considerato che:

- l'ARSAC, nell'art. 2 - lettera m - nell'ambito dei propri compiti istituzionali, contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, ad attivare attività tecniche, amministrative e di controllo dell'organismo pagatore ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura;
- l'ARCEA, in qualità di Organismo pagatore della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura è, fra l'altro, competente dell'espletamento di alcune attività di controllo previste dalla regolamentazione comunitaria di riferimento.

DATO ATTO:

- che, sulla base di quanto descritto è necessario, stipulare un Protocollo d'Intesa tra ARSAC e ARCEA, al fine di garantire la massima efficacia nell'espletamento di talune attività di controllo nel rispetto delle scadenze imposte dalla normativa comunitaria e nazionale di settore.

TANTO PREMesso E CONSIDERATO:

Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
Acquisito il parere di regolarità contabile

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

- Di ratificare il Protocollo d'Intesa tra ARSAC e ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura che, in allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di autorizzare la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda;
- Di rendere la presente delibera urgente ed immediatamente esecutiva;



- Di trasmettere copia della presente deliberazione all'ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura con sede in Catanzaro, al Settore Programmazione e Divulgazione, al Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione, al Settore Amministrativo e al Servizio Finanziario per i provvedimenti di propria competenza e alle OO.SS. e RSU ARSAC.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Bruno Maiolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Italo Antonucci)

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 4/02/2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

 <p>IL RESPONSABILE UFFICIO SPESA Dr.ssa Rosamaria Sirianni</p>	<p>IL RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO Dr.ssa Emerenziana Malavasi</p> 
--	---


**Il Dirigente del Settore
(Dott. Bruno Maiolo)**


**Il Direttore Generale
(Ing. Italo Antonucci)**



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell' ARSAC

in data 03 DIC. 2015 sino al 17 DIC. 2015

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) di seguito, per brevità, anche "Arcea", con sede in Catanzaro, Località Germaneto presso "Cittadella Regionale", C.F. e P.I. 02868170792, rappresentata dal Direttore dott. Maurizio NICOLAI

E

A.R.S.A.C. (Azienda per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, di seguito denominata per brevità anche "ARSAC", con sede in Cosenza, V.le Trieste n. 95, C.F. e PI. 03268540782, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Italo ANTONUCCI

VISTI

- il Regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento , sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga i regolamenti del consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)n. 485/2008;

- Il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, che abroga i regolamenti (CE) n° 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n. 1106/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012;

- Il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europea agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del

Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

- D.M. prot. n. 180 del 23 gennaio 2015 – Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, pubblicato in GU n. 69 del 24 marzo 2015.

- il D.M. MIPAAF 29 luglio 2009, avente ad oggetto: *“Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009”*;

- la Circolare AGEA Coordinamento ACIU.2012.434 del 5 ottobre 2015, Applicazione della normativa Europea e Nazionale in materia di condizionalità Anno 2015;

- la Delibera della giunta della Regione Calabria n. 257 del 04 agosto 2015: Nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015;

- il Decreto della Regione Calabria n. 1339 del 14 febbraio 2014: Disposizioni regionali di attuazione del DM 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal DM n. 27417 del 22 dicembre 2011, relativo alla *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”* relativamente alle misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4 come definite all'articolo 6 del regolamento (CE) n.65/2011 – MISURE A SUPERFICIE.

- l'art. 12 della L.R. 8 luglio 2002. n. 24 e l'art. 28 della L.R. 17 agosto 2005, n. 13 hanno previsto ed approvato la costituzione dell'Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura;

- il Decreto MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, avente ad oggetto il riconoscimento dell'ARCEA quale Organismo Pagatore della Regione Calabria;

- la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012, avente ad oggetto: *“Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura”*;



PREMESSO CHE

- L'ARCEA, in qualità di Organismo Pagatore della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura è, fra l'altro, competente dell'espletamento di alcune attività controllo previste dalla regolamentazione comunitaria di riferimento;
- l'ARCEA, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e del Regolamento (CE) n. 885/06 può delegare taluni compiti dell'Organismo Pagatore a soggetti terzi nel rispetto e con le forme previste nella predetta legislazione comunitaria;
- la L.R. n. 66/12 ha istituito l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese – (ARSAC), con sede legale in Cosenza, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale;
- L'art. 2, comma 2, lett. m) della predetta Legge Regionale espressamente prescrive che l'ARSAC "...m) *“contribuisce su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, ad attività tecniche, amministrative e di controllo dell'organismo pagatore (ARCEA)”*”;
- La definizione del presente protocollo di intesa si rende necessaria al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza nell'espletamento di talune attività di controllo nel rispetto delle scadenze imposte dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Quanto sopra premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, le Parti come reciprocamente costituite convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto e modalità della prestazione

1. Oggetto del presente protocollo di intesa è l'attività di supporto che l'ARSAC assicura all'ARCEA in relazione alle seguenti :

- Controlli Aziendali Integrati: 1) *rispetto della condizionalità* di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n.1306/2013 e al DM 180 del 2015; 2) *ammissibilità zootecnica* di cui al Titolo IV del regolamento (UE) 1307/2013; 3) *rispetto degli impegni e degli obblighi* assunti dai beneficiari di misure PSR 2014-2020 e 2007-2013 il cui sostegno è connesso alle superfici e/o agli animali.

Periodo di riferimento: anno 2015

Il numero di controlli è definito per ogni campagna di controllo in base al Regolamento (UE) 809/2014.

- controllo di II livello sui Centri di Assistenza Agricola previsti dell'allegato 1, lettera C) del regolamento delegato (UE) n° 907/2014.



- controlli ex-post previsti dall'art. 52 reg. (UE) 809/2014 su operazioni connesse a investimenti allo scopo di verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale;
- Supporto, da concordare volta per volta, ad ogni altra attività di controllo effettuata dall'ARCEA in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nell'ambito della politica agricola comune.

2. L'ARCEA, in riferimento alle attività di cui al comma 1, redige e trasmette all'ARSAC la manualistica di riferimento ed il piano dei controlli che forniscono indicazioni precise sull'organizzazione degli stessi, sulla tempistica da rispettare, sulle modalità operative e sulle specifiche tecniche;

3. L'ARSAC, acquisita la manualistica di cui al comma precedente, inerenti le attività elencate al comma 1, procederà di volta in volta alla relativa valutazione per il corrispondente accoglimento.

4. L'ARSAC, una volta espletata la valutazione di cui a comma 3, e comunicato l'esito positivo ad ARCEA, assicura l'attuazione del presente protocollo attraverso l'espletamento delle attività di cui al comma 1, secondo le modalità indicate nella manualistica di riferimento trasmessa da ARCEA, e secondo la tempistica prevista dal piano dei controlli. A tal fine mette a disposizione un numero di tecnici controllori di volta in volta stabilito

I tecnici quando effettuano i controlli in loco e di conseguenza l'incontro in contraddittorio devono:

- attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dei controlli;
- tenere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell'Amministrazione che essi svolgono nei confronti del beneficiario;
- al termine dell'incontro, laddove previsto, devono rilasciare al rappresentante aziendale la copia del verbale di controllo debitamente compilata e firmata.
- seguire le procedure informatiche previste per la sicurezza ed integrità dei dati;
- registrare regolarmente le rilevazioni del controllo e verificare la correttezza dell'esito;
- non avere rapporti professionali in essere con i CAA, OO.PP. e aziende sottoposte a controllo. Ai fini della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, i tecnici interessati sottoscrivono un'apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse.

5 . Tutti i tecnici coinvolti nel processo di controllo rispondono del proprio operato e, in caso di necessità, sono comunque tenuti a riferire all'ARCEA o in altre sedi nelle quali l'Organismo Pagatore dovesse essere chiamato in ragione di eventuali contenziosi ovvero di verifiche ispettive da parte di Autorità nazionali e/o comunitarie competenti.

Articolo 2
Controlli sull'attività delegata e visite ispettive

1. Ai sensi della normativa comunitaria attinente le attività delegate, l'ARCEA è tenuta a sottoporre a controllo di secondo livello le attività svolte dall'ARSAC in virtù dell'articolo 1, comma 1.
2. L'ARSAC si impegna a sottoporsi ad ispezioni sia documentali che organizzative da parte dell'ARCEA e di altri organismi di controllo quali, ad esempio, il MIPAAF, la Commissione Europea e le Società di Certificazione dei Conti.

Articolo 3
Corrispettivi

1. Le prestazioni oggetto del presente atto vengono svolte ai sensi dell'art. 2, c. 2 lett. m della L.R. 66/2012, ferma restando la partecipazione finanziaria di ARCEA a titolo di contributo per le spese sostenute da ARSAC nello svolgimento dell'attività richiesta, fino alla concorrenza annua max di € 100.000,00. Detto importo verrà corrisposto da ARCEA secondo i seguenti criteri:
 - Controlli Aziendali Integrati: 45 Euro a controllo concluso con validazione positiva.
 - Controlli II livello sui CAA: il 50% del valore delle somme incassate dalle sanzioni applicate ai Centri di Assistenza Agricola:
 - Controlli ex post: 45 Euro a controllo concluso.

Articolo 4
Referenti delle attività

1. Le parti nominano con appositi atti i referenti e/o responsabili per il controllo e coordinamento delle attività oggetto di intesa.
2. Sarà cura delle parti, attraverso i sopraindicati referenti, di:
 - verificare costantemente la corrente esplicazione delle attività previste dal protocollo ed i risultati ottenuti, assicurando il rispetto di quanto convenuto;
 - attuare i vari ed opportuni correttivi, anche in relazione alla tempistica richiesta;
 - individuare e comunicare il rispettivo personale di riferimento;
 - prevedere ad inizio attività il piano di lavoro, per il dettaglio ritenuto necessario, ferma restando la facoltà di predisporre, successivamente, ulteriori documenti specificativi;
 - intervenire tempestivamente al fine di rimuovere eventuali ostacoli allo svolgimento delle attività;
 - favorire lo scambio delle informazioni necessarie.



Articolo 5
Proprietà e trattamento dei dati

1. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi di cui al presente Atto, le parti si danno reciprocamente atto che l'ARCEA è titolare di tutti i dati ad essa riferiti gestiti tramite il SIAN.

2. L'ARCEA autorizza l'ARSAC al trattamento dei dati necessari per l'espletamento dei servizi in convenzione. Nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ARSAC garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/03) e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati.

Articolo 6
Durata e decorrenza

1. Il presente protocollo di intesa acquista efficacia dalla data di stipula ed ha durata per la gestione della campagna 2015.

2. Il presente protocollo può essere risolto per mutuo consenso risultante da atto scritto e, comunque, assicurando la completa trasmigrazione dei dati occorrenti alla continuazione delle attività senza soluzione.

Articolo 7
Esenzione di responsabilità

1. L'ARSAC tiene indenne l'ARCEA da qualsiasi danno e/o responsabilità a qualunque titolo (quindi anche derivanti da interruzione di attività o perdite patrimoniali) derivanti a persone o cose e dalla non corretta esecuzione delle attività in convenzione, ascendenti ad eventuali manchevolezze, negligenze o imperizie, ancorché meramente connotate da colpa lieve.

2. L'ARCEA non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare all'ARSAC in relazione allo svolgimento dei servizi previsti dal protocollo o per qualsiasi altra causa comunque connessa o relativa all'affidamento delle inerenti attività.

3. L'ARSAC non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata o incompleta attuazione di interventi, qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati, imputabili all'Arcea nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

Articolo 8
Domiciliazione

Ai fini e per gli effetti del presente protocollo di intesa, le parti così eleggono il proprio domicilio:

- l'ARCEA, in Località Germaneto - Catanzaro, presso "Cittadella Regionale";
- l'ARSAC, in Cosenza, Viale Trieste 95;

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located on the right side of the page.

Articolo 9
Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme del codice civile.

Articolo 10
Norma transitoria

Per quanto riguarda la normativa di riferimento, il presente atto si stipula in una fase di transizione tra programmazione 2013/2017 e programmazione 2014/2020. Sono quindi applicati, se del caso (es. con riferimento ad aiuti concessi a valere sulla programmazione 2007/2013), il Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e il Regolamento (CE) 73/2009 della Commissione sul sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della PAC.

La normativa in corso di definizione riguardante il finanziamento della Politica Agricola Comune, l'Organismo Pagatore e i controlli da questa svolti determinerà in automatico l'aggiornamento del presente Atto al momento della sua entrata in vigore.

Rimane ferma la possibilità di integrazione e/o adeguamento del presente protocollo, qualora ciò si rendesse necessario in relazione ad esigenze sopravvenute.

Articolo 11
Foro Competente

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione, ivi comprese quelle relative alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della stessa, sarà competente in via esclusiva, ogni altro foro escluso, il Foro di Catanzaro.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio ed all'ultimo foglio di ciascun allegato, nonché siglato a margine di tutti gli altri fogli.

Catanzaro, li 24/11/2015

A.P.S.A.C.
Il Direttore Generale
Ing. Italo ANTONUCCI

A.R.C.E.A.
Il Direttore Generale
Dott. Maurizio NICOLAI